

-----**"CONSORZIO DEI SERVIZI DELL'INTERPORTO DI PARMA"**-----

-----con sede in Fontevivo (PR)-----

-----***-----

-----**STATUTO**-----

-----***-----

Articolo 1 - Denominazione-----

Il Consorzio è denominato-----

-----**"CONSORZIO DEI SERVIZI DELL'INTERPORTO DI PARMA"**-----

Articolo 2 - Sede-----

La sede del Consorzio è in Fontevivo (PR) all'indirizzo risultante nel Registro Imprese della CCIAA di Parma.-----

Il domicilio dei Consorziati, per ogni rapporto con il Consorzio, è quello da essi comunicato al Consorzio stesso e risultante dal libro dei Partecipanti.-----

Articolo 3 - Scopi sociali-----

Il Consorzio ha per scopo la gestione e la manutenzione delle aree, degli impianti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi (questi ultimi solo se non gestiti direttamente dagli enti erogatori) previsti nel piano particolareggiato del Comune di Fontevivo, relativo all'Interporto di Parma (Loc. Bianconese) nonché la realizzazione di eventuali modifiche e innovazioni ad oggetto i sopradetti beni e servizi comuni a seguito di delibera dell'Assemblea o in adeguamento a nuove disposizioni di legge, nonché la successiva estensione della gestione e della manutenzione a dette innovazioni.-----

L'attività di gestione e manutenzione di quanto sopra descritto verrà svolta con le modalità, con il regime giuridico e nelle condizioni anche temporali riportate nella Convenzione stipulata il 15.04.2010 tra il Comune di Fontevivo e Ce.P.I.M., il cui contenuto è da ritenersi qui integralmente recepito, e ben conosciuto per quanto di competenza. Il Consorzio inoltre ha per oggetto la gestione dei servizi comuni anche se erogati da terzi negli interessi degli insediati e degli utenti dell'Interporto ove attivati con delibera assembleare.-----

Articolo 4 - Durata-----

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2052, e potrà essere prorogata con delibera assembleare prima della scadenza.-----

Articolo 5 - Attribuzione delle quote-----

Le quote sono attualmente attribuite ai proprietari e/o utilizzatori, a qualsiasi titolo, delle superfici dell'Interporto non facenti parte delle aree comuni (ad. Es. strade, piazzali, verde comune ecc...), urbanizzate e dotate, ai margini del lotto, degli allacci ai pubblici servizi, e quindi idonee ad una loro utilizzazione per insediamenti interportuali, in forza dei rispettivi atti di acquisto o altro titolo ed in particolare, per gli aventi causa da Ce.P.I.M. S.p.A., in forza dell'atto di acquisto delle stesse stipulato con la società "Ce.P.I.M. - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.p.A." o di successivi atti di compravendita o titoli equipollenti.-----

La caratura delle singole quote è proporzionale all'estensione della superficie catastale in proprietà esclusiva - quale risulta per i Map-pali compresi nel Piano Particolareggiato tempo per tempo vigente o

capo al dante causa.-----

In caso di trasferimento, secondo il dettato del comma 5 del presente articolo, solo di una parte di un lotto, la richiesta di trasferimento delle corrispondenti quote deve essere accompagnata dall'indicazione della superficie catastale oggetto di alienazione del diritto di godimento e dalla planimetria in cui risultino la porzione ceduta e quella rimasta nella disponibilità del precedente avente titolo. Il lotto prima unitario verrà suddiviso in due o più numeri derivati dal precedente (Es. "N-a" e "N-b") per mantenere l'univocità fra numero di lotto e Consorziato. Al cessare della necessità della suddivisione, i due lotti "derivati" saranno nuovamente consolidati nell'unico lotto "N".--- Qualora il Partecipante sia proprietario di più lotti nell'Interporto, la facoltà di cui al comma precedente avrà ad oggetto un numero di quote proporzionale alla dimensione della superficie oggetto di trasferimento a qualunque titolo, o di costituzione di diritto reale o personale di godimento, o di affitto di azienda; identicamente in caso di frazionamento o di godimento frazionato di singole superfici.-----

In ogni caso nei relativi titoli e contratti dovrà essere prevista e disciplinata la retrocessione delle suddette quote consortili in capo ai danti causa all'atto dell'estinzione o della scadenza dei diritti reali o personali di godimento. Ovvero del contratto d'affitto d'azienda o altro titolo di uso delle aree stesse.-----

In mancanza, le quote si intendono retrocesse al dante causa al termine della validità del contratto o di qualunque altro titolo in forza del quale erano state trasferite.-----

Il frazionamento o l'accorpamento di quote sono comunque consentiti, ma non potranno alterare il rapporto di proporzionalità con le superfici di pertinenza, stabilito dall'articolo precedente.-----

Il possesso del requisito soggettivo per la partecipazione al Consorzio sarà constatato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il recesso, anche parziale, di ogni partecipante si intende perfezionato di diritto solo ad avvenuta positiva constatazione della sussistenza del requisito soggettivo in capo al suo avente causa e sempre che quest'ultimo abbia effettivamente aderito al Consorzio.-----

Il Partecipante receduto ed escluso, per qualunque causa, resta obbligato al pagamento dei contributi da esso dovuti fino al momento del perfezionamento del recesso o dell'esclusione.-----

Articolo 7 - Contributi per il conseguimento degli scopi sociali-----

Ai sensi dell'articolo 2615 del Codice Civile, i Consorziati sono tenuti al versamento di contributi in denaro, in proporzione alle quote possedute, nella misura, con le modalità e alle scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio preventivo e del piano di spese per il conseguimento degli scopi ed oggetto sociali e/o in conformità con delibere dell'Assemblea.-----

Le spese relative alla gestione e alla manutenzione delle opere e dei servizi che non riguardano la generalità dei Partecipanti saranno invece addebitate soltanto a coloro che ne usufruiscono al momento della effettuazione della spesa, sempre in proporzione alle quote possedute dai soli Partecipanti coinvolti.-----

Il riparto delle spese avverrà mediante addebiti al puro costo maggio-

rato dalle spese generali del Consorzio e del 5% a titolo di accantonamento al fondo consortile.-----

Pertanto le somme versate in eccedenza rispetto ai costi consuntivati a bilancio affluiranno al fondo consortile e saranno destinate al perseguimento degli scopi sociali.-----

Il fondo consortile così formatosi potrà essere utilizzato anche per copertura di perdite di esercizio.-----

È comunque in potere del Consiglio di Amministrazione richiedere all'insieme dei Partecipanti e di conseguenza ad ognuno di essi, in corso di esercizio, il versamento di contributi integrativi in misura non superiore al 10% del contributo previsto, a norma dei commi precedenti, dal piano di spese e dal bilancio preventivo.-----

L'Assemblea per esigenze eccezionali potrà deliberare il versamento da parte dei Partecipanti di contributi straordinari destinati al fondo di riserva consortile, determinandone le modalità di versamento, e le specifiche destinazioni.-----

Il contributo straordinario verrà distintamente evidenziato tra le riserve costituenti il patrimonio del Consorzio e avrà natura analoga a quella dei versamenti al fondo consortile.-----

L'Assemblea, su richiesta del Consiglio di Amministrazione per esigenze eccezionali connesse alla copertura di costi straordinari di esercizio, potrà deliberare il versamento da parte dei Partecipanti di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal primo comma del presente articolo.-----

Il proprietario, così come l'eventuale attore intermedio della catena contrattuale, delle aree che, a qualsiasi titolo, ne abbia / abbiano concesso l'uso a terzi, anche in via temporanea o precaria, è responsabile in solido con l'utente per le obbligazioni di questi derivanti dal presente Statuto e dal regolamento ad esso collegato. Decorso 30 giorni dal termine stabilito per il pagamento o al momento stesso in cui si pongano in essere esplicite manifestazioni della mancata volontà ad onorare puntualmente i pagamenti dovuti (Ad Es. RiBa insoluta), le somme non versate dall'utente diverranno immediatamente esigibili a carico di tutti gli attori della catena contrattuale dal Proprietario al Consorziato senza obbligo di preventiva messa in mora di alcuno di essi. Nei rapporti interni fra utente, eventuale attore intermedio della catena contrattuale e proprietario resta salvo il diritto di regresso dal proprietario all'eventuale attore intermedio all'utente.----

Articolo 8 - Assemblea e sua convocazione-----

L'Assemblea è composta da tutti i Partecipanti, i quali possono farsi rappresentare da altri Consorziati o da terzi fatte salve le stesse limitazioni soggettive stabilite dall'articolo 2372 Codice Civile per le società, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.-----

L'Assemblea legalmente convocata, e costituita a norma del presente Statuto, rappresenta l'universalità dei Partecipanti anche non intervenuti o dissenzienti.-----

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i Partecipanti in regola con il pagamento dei contributi ordinari e straordinari liquidi ed esigibili alla data della Assemblea. È comunque fatto salvo il di-

ritto di tutti i Consorziati (o loro delegati ai sensi del primo comma del presente articolo) di presenziare alle Assemblee.-----

Ogni Consorziato è titolare di tanti voti pari alla rispettiva quota consortile; il singolo Partecipante, anche per le deleghe di cui è eventualmente titolare, non può esprimere voti divergenti su una stessa delibera.-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare e copia del bilancio preventivo e del riparto delle spese laddove tra le voci facenti parte dell'Ordine del Giorno vi siano capitoli di spesa.---
L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo idoneo, purché in Provincia di Parma.-----

In deroga al dettato dell'art. 2367 del C.C., la convocazione della Assemblea può essere richiesta anche da un numero di Consorziati che rappresenti almeno 1/10 del fondo consortile-----

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in Collegamento audio e video o anche in collegamento solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare, nelle predette ipotesi, è la possibilità che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea, nelle predette ipotesi, si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario o il Notaio verbalizzante. Se il collegamento con una postazione è impossibile o instabile a tal punto da comprometterne il regolare svolgimento, l'Assemblea deve essere riconvocata per una data successiva.-----

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente del CdA o da chi ne fa le veci secondo quanto previsto all'Art. 13, 2° comma.-----

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto verbale. I verbali sono trascritti a cura del segretario in apposito libro, firmati dal Presidente e dal Segretario, ed i Partecipanti possono prenderne conoscenza.-----

Articolo 9 - Poteri dell'Assemblea-----

L'Assemblea in sede Ordinaria:-----

a) Nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne determina i compensi. Il Presidente dovrà comunque essere persona di gradimento di Ce.P.I.M. SpA;-----

b) Approva il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo;-----

c) Approva eventuali versamenti straordinari in conto esercizio o al fondo consortile che si rendano necessari e portati alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.-----

d) Dà mandato al Consiglio di Amministrazione per dar corso ad arbitrati e a ricorsi in Cassazione o ivi costituirsi.-----

L'Assemblea in sede Straordinaria:-----

a) Delibera sulle modificazioni del presente Statuto e su tutti gli

altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente atto alle competenze dell'Assemblea;-----

b) Approva le modifiche del regolamento interno;-----

c) Approva le modifiche del contratto stipulato fra il Consorzio e Ce.P.I.M. S.p.A.-----

d) Delibera la messa in liquidazione del Consorzio nominando uno o più Liquidatori, attribuendo loro i poteri e i limiti e determinandone il compenso.-----

L'Assemblea dovrà essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano di spese per l'esercizio successivo.-----

Articolo 10 - Maggioranze in Assemblea-----

L'Assemblea delibera validamente con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del C.C. per le adunanze in prima e seconda convocazione, applicate ai presenti, di persona o per delega, con diritto di voto, salvo che nei seguenti casi in cui servono le maggioranze ivi specificate:-----

I) Le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione del presente Statuto, del Regolamento nonché del contratto di comodato stipulato fra il Consorzio e "Ce.P.I.M. S.p.A.", dovranno essere approvate con maggioranza dei tre quarti delle quote presenti in Assemblea con diritto di voto;-----

II) La nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire a maggioranza relativa; ogni partecipante non potrà esprimere più di due o di tre preferenze, rispettivamente nel caso di consiglio composto da tre o da cinque membri.-----

La presente disposizione potrà essere derogata con l'assenso della maggioranza di cui al primo comma del presente articolo-----

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione-----

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da tre o da cinque Consiglieri (compreso il Presidente), secondo le deliberazioni dell'Assemblea che procederà alla loro nomina. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni che il Codice Civile attribuisce alla Direzione del Consorzio.-----

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, mentre potrà dar corso ad arbitrati e a ricorsi in Cassazione o ivi costituirsi soltanto previa delibera ad hoc della Assemblea. Sono comunque escluse dalla competenza del Consiglio solo le materie demandate alla competenza dell'Assemblea. Pertanto il Consiglio avrà, tra l'altro, la facoltà di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.-----

Il Consiglio in particolare provvede alla gestione del fondo consortile, a redigere il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea e vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai singoli Consorziati nei confronti del Consorzio.-----

Per la sostituzione dei consiglieri decaduti o cessati dalla carica si provvede con le stesse modalità vigenti per le Società per Azioni.-----

In caso di decadenza o cessazione dalla carica del Presidente, dovrà immediatamente convocarsi l'assemblea a cura del Vice Presidente che nelle more assume i poteri stabiliti dal presente Statuto per il Presidente.-----

Articolo 13 - Riunione del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio si raduna nella sede del Consorzio o in altro luogo idoneo purché in Provincia di Parma, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne facciano domanda scritta almeno due dei Consiglieri.-----

In assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.-----

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in Collegamento audio e video o anche in collegamento solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare, nelle predette ipotesi, è la possibilità che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione, nelle predette ipotesi, si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante. Se il collegamento con una postazione è impossibile o instabile a tal punto da comprometterne il regolare svolgimento, la riunione deve essere riconvocata per una data successiva.-----

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione-----

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera Raccomandata o Posta Elettronica Certificata, spedita almeno tre giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax, Posta Elettronica Certificata da spedirsi almeno 24 ore prima fra giorni feriali, a ciascun Consigliere. La convocazione, in qualunque forma sia essa inviata, dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.-----

Articolo 15 - Maggioranze in Consiglio di Amministrazione-----

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica.-----

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.-----

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.-----

Articolo 16 - Poteri e doveri del Presidente-----

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi

Art. 10 - Elezione del Presidente

ed in giudizio in azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, fermo restando il disposto dell'articolo 12, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare determinati poteri al Presidente o ad un altro componente, purché essi siano limitati a materie di ordinaria amministrazione.

Articolo 17 - Compenso dei Consiglieri di Amministrazione

Al Consiglio spetteranno gettoni di presenza o indennità di funzione, il cui ammontare sarà annualmente stabilito dall'Assemblea e sarà ripartito con deliberazione del Consiglio stesso fra i membri che lo compongono.

Articolo 18 - Bilancio preventivo e consuntivo

A cura del Consiglio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, che ha luogo al trentun dicembre di ogni anno, dovrà essere redatto il bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e da depositarsi presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il primo di tale rendiconto contemplerà l'attività consortile dalla data di costituzione del Consorzio fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio preventivo è un atto interno del Consorzio che impegna i Consorziati o loro aventi causa come definiti all'art. 6 che dovessero manifestarsi nel corso dell'esercizio a cui si riferisce. Non ha alcuna rilevanza nei riguardi di terzi.

Articolo 19 - Distribuzione di utili

In considerazione degli scopi del Consorzio, è comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili, anche in fase di liquidazione.

Articolo 20 - Libri sociali

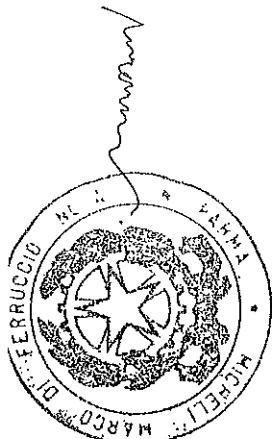
Il Consorzio con le modalità dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile terrà i seguenti libri:

- libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea;
- libro dei Partecipanti;
- libro Giornale;
- libro Inventari;
- libro dei cespiti ammortizzabili.

Il Consorzio tiene inoltre tutti i libri richiesti dalla legislazione fiscale tempo per tempo vigente; in ogni modo il Consorzio tiene la contabilità secondo le stesse norme stabilite per le Società per Azioni.

Articolo 21 - Scioglimento e messa in liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità



della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, i limiti e i compensi-----

Articolo 22 - Controversie con Consorziati e fra Consorziati-----

Qualunque controversia inerente il patto consortile, o da esso dipendente, anche indirettamente, o comunque ad esso connessa, che possa sorgere fra il Consorzio ed i Partecipanti, ovvero tra i Partecipanti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle Parti in contestazione, ed il terzo, che svolgerà le funzioni di Presidente, eletto d'accordo tra i primi due e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma.-----

In caso la controversia avente ad oggetto, anche indirettamente, il pagamento dei contributi consortili, ordinari o straordinari, previsti per il sostentamento del Consorzio, la promozione del giudizio arbitrale non sospende i termini di pagamento del contributo. Nelle more del giudizio arbitrale, possono essere proposte azioni giudiziarie a tutela della garanzia del credito nonché di recupero forzoso, anche parziale, del contributo non pagato.-----

La Parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando l'arbitro di sua designazione.-----

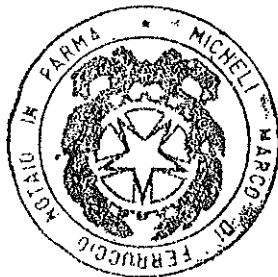
Il Collegio Arbitrale ha funzione di amichevole compositore, ed avrà le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.-----

In caso di soddisfacimento in corso del giudizio arbitrale delle pretese della Parte proponente, questa può chiedere la chiusura del giudizio anche prima della pubblicazione del relativo Lodo. Per l'effettiva chiusura anticipata del giudizio arbitrale è necessaria l'accettazione anche della Parte resistente.-----

Articolo 23 - Disciplina di eventualità non previste-----

Il funzionamento del Consorzio è disciplinato, per quanto qui non disposto, dal Regolamento che sarà approvato dalla Assemblea dei Consorziati.-----

Aut. Umberto Neri



[Handwritten signature]